

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO


II. VICE SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Demetrio BARRECA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 97 del 29 DICEMBRE 2016

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)  IL RESPONSABILE 	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)  IL RESPONSABILE 
--	---


OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **10.52**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **203253** del **23.12.2016** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione urgente di seconda convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **30** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 269 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **16 GEN. 2017**

IL INCARICATO  


IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **16 GEN. 2017**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **27 GEN. 2017**:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **27 GEN. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6*	CASTORINA Antonio	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Anghelone Saverio, Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita, Marino Giuseppe, Marcianò Angela e Calabrò Irene Vittoria.

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio BARRECA** incaricato della redazione del verbale.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA" e concede la parola al consigliere Antonino Nocera, che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a **maggioranza** dai 16 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 13** (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, LAELLA, MARRA, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO E SERRANO); **contrari 0**; **astenuiti 3** (DATTOLA Lucio, CARACCILO e IMBALZANO Pasquale) .

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- la Costituzione della Repubblica Italiana promuove i diritti dei minori, in particolare all'art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), l'art. 30 (È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.) e l'art. 31 (La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo);
- La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge del 25 maggio 1991 n° 176, statuisce, da parte degli Stati aderenti, l'impegno al rispetto dei diritti dei minori con la considerazione preminente all'interesse superiore del fanciullo, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza (comma 3 Preambolo Convenzione);
- La Carta di Treviso, firmata il 5 ottobre 1990 è il primo documento di autoregolamentazione deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori;

#### CONSIDERATO CHE

- la legge n° 112 del 12 luglio 2011 istituisce l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del Fanciullo di New York;
- in particolare la suddetta legge 112/2011, tra l'altro, diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- la carta dei diritti delle Città Educative di Barcellona del 1991, sottoscritta da più di trecento città, riconosce il ruolo formativo dell'ambiente urbano e la corresponsabilità che esso ha nello sviluppo culturale di tutti i cittadini, a partire dai bambini;
- lo Statuto del Comune di Reggio Calabria, all'art 3, comma 2, sancisce che il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, in favore soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati e, all'art 4, comma 2, prevede tra i principi programmatici che il comune in particolare si impegni per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche

attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.

- la Commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria "Statuto e Regolamento" in data 5 luglio 2016 ha approvato il Regolamento per il Garante dell'Infanzia, che si allega;
- si rende quindi necessario ed opportuno istituire anche nella nostra città, così come avvenuto in altre città e Regioni d'Italia la figura del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

#### VISTI

- la convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n°176;
- La carta delle Città Educative di Barcellona del 1991;
- La Convenzione di Strasburgo del 1996;
- Il documento "Principi di Parigi", approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993;
- la legge nazionale 12 luglio 2011, n° 112, istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- gli orientamenti dell' U.E. in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, adottati dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 dicembre 2007;
- la Costituzione Italiana;
- gli articoli 3 e 4 dello Statuto Comunale;
- il testo del regolamento approvato dalla Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti";
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del Settore competente;

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

#### DELIBERA

**Di istituire** il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

**di approvare** il Regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale si stabiliscono le competenze e le funzioni del Garante

**di porre** in duplice pubblicazione all'albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 124 comma 3, del vigente Statuto Comunale e, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva;

**di disporre**, altresì, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet dell'Ente.



# CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

\*\*\*\*\*

## AVVISO DI ERRATA CORRIGE

Prot. N. 23462 del 14/02/2017

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 97 del 29.12.2016 "Istituzione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".

In relazione all'allegato della delibera in oggetto, si informa che il regolamento pubblicato è difforme da quello approvato dalla Commissione " Statuto e Regolamenti ", giusta comunicazione prot.n.21954 del 10.02.2017 a firma del Presidente della Commissione.

Pertanto si dispone la ripubblicazione del regolamento per giorni 30.

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva)

N. 892 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che il presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio il 14.02.2017 e vi rimarrà in pubblicazione per trenta giorni consecutivi dal 14.02.2017 al 16.03.2017.


Reggio Calabria, li 14.02.2017

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che l'avviso di cui sopra è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 14.02.2017 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi, dal 14.02.2017 al 16.03.2016.

Reggio Calabria, li 14.02.2017

Il Segretario Generale



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
FUNZIONI DEL GARANTE PER I  
DIRITTI DELL'INFANZIA E  
DELL'ADOLESCENZA DELLA  
CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 97 DEL 29.12.2016

## **Articolo 1**

### **Istituzione del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza**

1. Nell'ambito del Comune di Reggio Calabria è istituito il "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza", di seguito denominato "Garante" con i compiti previsti dal presente regolamento in armonia con la normativa statale istitutiva del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Legge del 12 luglio 2011 n. 112).
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

## **Articolo 2**

### **Nomina e durata, incompatibilità**

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, scegliendolo mediante bando pubblico fra persone in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza documentata, nonché il possesso di Laurea Specialistica, Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Sociologia - Psicologia - Pedagogia, Laurea in Scienza dell'Educazione e/o equipollente, almeno quinquennale, nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative.
2. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può essere amministratore o dipendente del Comune di Reggio Calabria né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
3. Il Garante resta in carica per tutta la durata della Consiliatura ed opera in regime di prorogatio secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia.  
L'incarico è rinnovabile una sola volta.

## **Articolo 3**

### **Compiti del Garante**

1. Il Garante:
  - Promuove e sostiene il rispetto e la garanzia dei diritti di cui i minori sono titolari, sulla base della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176 e di quanto previsto dalla legislazione

nazionale ed europea, anche attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione, formazione, e vigila sull'attuazione di tali diritti e sull'osservanza dei conseguenti doveri.

- Segnala alle autorità competenti situazioni di violazione e di rischio dei diritti dei minori.
- Monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dall'Amministrazione nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza, o che sui minori riverberino i loro effetti nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia ed all'adolescenza.
- Prende visione degli atti dei procedimenti attinenti ai compiti di cui al presente articolo. E' comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Interloquisce con il Garante regionale e con altri uffici e servizi pubblici idonei allo scopo, al fine di raccordare l'attività e coordinare le iniziative.

#### **Articolo 4** **Forme di tutela**

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

#### **Articolo 5** **Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Garante ha facoltà di avanzare agli Organi del Comune proposte, documenti e memorie ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 6** **Organizzazione**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dal Servizio Minori del Settore Welfare ed avrà sede presso gli uffici del medesimo Settore.

#### **Articolo 7** **Trattamento economico**

1. Il Garante svolge il proprio incarico a titolo totalmente gratuito.